

Il Comune di Torino, in data 20 dicembre 2005, rilasciava a Tizio il permesso a costruire per la realizzazione di un immobile ad uso abitativo, quantificando i relativi oneri di costruzione ed urbanizzazione in € 25.000,00.

Tizio, pur avendo corrisposto alla civica amministrazione gli oneri inerenti all'intervento edilizio eseguito il 20 gennaio 2006, decide di non eseguire l'opera.

Il 20 aprile 2017, Tizio richiede al Comune di Torino il rimborso delle somme corrisposte a titolo di oneri di costruzione ed urbanizzazione versati a fronte del permesso a costruire rilasciato il 20 dicembre 2005, stanti la sopravvenuta decadenza del titolo e la mancata realizzazione dell'immobile autorizzato.

Il Comune di Torino, con nota del 15 maggio 2017, rigetta l'istanza di rimborso di Tizio, ritenendo ormai spirato il termine prescrizione del diritto.

Tizio, non condividendo la posizione assunta dalla civica amministrazione, decide di rivolgersi ad un avvocato.

Il candidato, assunto le vesti del difensore, rediga l'atto più idoneo a salvaguardare la posizione di Tizio.